

Ente Terre Regionali Toscane

(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

IL DIRETTORE

Decreto n. 10 del 08 Febbraio 2021

Oggetto: L.R. 39/00 art. 30 - Autorizzazione all'Unione di Comuni montani Casentino ad anticipare l'esecuzione di alcuni interventi selvicolturali di carattere culturale nel complesso agroforestale regionale Alpe di Catenaiola previsti dal piano di gestione vigente.

Allegati nessuno

Dirigente responsabile: Marco Locatelli

Estensore: Bruno Ciucchi

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti amministrativi dell'Ente Terre regionali toscane.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012 n. 80, “Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 istitutiva dell’Ente Terre Regionali Toscane “

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 16/04/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato direttore dell’Ente Terre regionali toscane;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1351 del 02-11-2020 ad oggetto "Direttive all'ente Terre regionali toscane per la predisposizione del piano delle attività per l'annualità 2021 di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80";

Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 31/12/2020 n.105 “L.R. 80/12 art. 10, comma 2 - Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2021 con indicazioni relative al triennio 2021-2023”

Visti:

- gli artt. 27, 28, 29 e 30 della L.R. 39/00 “Legge forestale della Toscana”;
- l’allegato B della L.R. 39/00;
- il Regolamento Forestale approvato con DPGR 08/08/03 n. 48/R;

Vista la l.r. Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

Dato atto che competente all’amministrazione del complesso agroforestale regionale Alpe di Catenaia è l’Unione di Comuni montani Casentino;

Viste le note n° 1639 del 28/01/2021 e le integrazioni trasmesse con la nota n° 2077 del 04/02/2021 dell’Unione di Comuni montani Casentino con le quali si richiede l’autorizzazione ad anticipare l’esecuzione di alcuni interventi selvicolturali di carattere colturale nel complesso agroforestale regionale Alpe di Catenaia previsti dal piano di gestione vigente per complessivi 31,24 ettari riguardanti le sottoparticelle forestali D3/2, D62/1 e D77/1 in comune di Subbiano;

Ricordato che l’Unione di Comuni montani Casentino è anche ente competente alle funzioni amministrative di cui alla legge forestale (l.r. 39/00) in merito alla tutela del bosco (art .3 ter) per il proprio territorio di competenza;

Considerato che a seguito della modifica dell’art. 30 della l.r. 39/00 “legge forestale della Toscana” intervenuta con l’approvazione della legge regionale 80/2012, tali interventi sono autorizzati dall’Ente terre regionali toscane, ente dipendente della Regione Toscana, ma che tale autorizzazione non costituisce titolo abilitativo all’esecuzione degli interventi di cui al Titolo V della l.r.39/00 (art. 47 e 47 bis);

Ricordato che Ente terre regionali toscane svolge, anche nella fattispecie, la funzione di coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni del patrimonio agricolo forestale regionale di cui all’art. 22 della l.r. 39/00;

Considerato:

- che il piano di gestione del complesso agroforestale regionale Alpe di Catenaia è stato approvato con la DGRT n. 844 del 05/10/2009 per il periodo 2009-2023;
- che la sottoparticella D3/2 di 3,25 ettari risulta classificata dal piano come fustaia transitoria a prevalenza di cerro con castagno con previsione di due interventi successivi di taglio intercalare

(modulo 005008 diradamento dal basso) uno nel 2010 (realizzato da più di cinque anni) e l'altro nel 2022;

- che la sottoparticella D62/1 di 27,34 ettari risulta classificata dal piano come fustaia coetanea di abete bianco con pino nero, abete greco, ontano napoletano con previsione di due interventi successivi di taglio intercalare (modulo 005004 – diradamento dal basso) uno nel 2013 (realizzato da più di cinque anni) e l'altro nel 2023;
- che la sottoparticella D77/6 di 0,66 ettari risulta classificata dal piano come fustaia transitoria di castagno con previsione un intervento di taglio raso nel 2023 (modulo 005011 – altri interventi fitosanitari);
- che a seguito di sopralluoghi effettuati da tecnici dell'Unione si richiede di anticipare gli interventi previsti sulle sottoparticelle sopramenzionate previsti negli anni 2022 e 2023 al 2021 mantenendo inalterate le modalità esecutive previste dai rispettivi moduli d'intervento con motivazioni di carattere tecnico e logistico;
- che si reputa, per le motivazioni espresse nella nota dell'Unione di Comuni montani Casentino, autorizzare l'anticipazione al 2021 degli interventi richiesti da eseguirsi con le specifiche contenute nel piano vigente;
- che gli interventi soddisfano le finalità di amministrazione del patrimonio agricolo forestale regionale;

Ritenuto che si debba procedere ad autorizzare l'esecuzione degli interventi richiesti condizionandoli al rilascio delle autorizzazioni di legge ed alla seguente prescrizione:

- gli interventi dovranno essere effettuati sotto la responsabilità tecnica dell'Unione di Comuni montani Casentino attenendosi, sia alle indicazioni previste nella richiesta presentata e comunque nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Forestale. Inoltre nella fase di esecuzione degli interventi si dovrà prestare particolare attenzione alle fasi esbosco al fine di non arrecare danno al suolo e alla vegetazione, avendo particolare cura ad operare solo in condizioni meteorologiche favorevoli.

DECRETA

1) di autorizzare l'anticipo al 2021 l'esecuzione degli interventi selvicolturali a carattere culturale previsti dal piano di gestione vigente e richiesti dall'Unione di Comuni montani Casentino con la nota n° 1639 del 28/01/2021 e le integrazioni trasmesse con la nota n° 2077 del 04/02/2021 da realizzarsi sulle sottoparticelle forestali D3/2, D62/1 e D77/1 in comune di Subbiano nel complesso agro-forestale regionale Alpe di Catenaia;

2) di dare atto che il presente atto non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione degli interventi di cui al Titolo V della l.r.39/00 (art. 47 e 47bis);

3) Di subordinare l'esecuzione degli interventi al rilascio delle altre autorizzazioni previste dalla legislazione vigente ed alle seguente prescrizione:

- gli interventi dovranno essere effettuati sotto la responsabilità tecnica dell'Unione di Comuni montani Casentino attenendosi, sia alle indicazioni previste nella richiesta presentata, sia in quelle contenute nell'allegato A e comunque nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Forestale. Inoltre nella fase di esecuzione degli interventi si dovrà prestare particolare attenzione alle fasi esbosco al fine di non arrecare danno al suolo e alla vegetazione, avendo particolare cura ad operare solo in condizioni meteorologiche favorevoli.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Toscane ai sensi dell'art. 18 della LR 23/07.

IL DIRETTORE DELL'ENTE

Dott. Marco Locatelli